

COMUNE DI DIANO ARENTINO (IM)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

INDIVIDUAZIONE ISTITUTO DI CREDITO PER ASSUNZIONE MUTUO DI € 51.166,97

CIG CIG Z8917CA875

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ART. 1. Oggetto dell'appalto è la somministrazione di servizio di finanziamento relativo all'assunzione di un mutuo per un importo pari ad € 51.166,97 (cinquantunomilacentossessantasei/97) di durata decennale a tasso fisso.

Requisito essenziale le per la partecipazione alla gara, oltre a quanto altro previsto dagli altri atti di gara, è l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 ed il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 del sopra citato decreto; per i paesi membri CEE, analoghe iscrizioni agli Albi ed autorizzazioni degli Stati membri che rendano esercitabile il servizio di cui trattasi.

Il finanziamento è destinato alla realizzazione di opere di potenziamento del civico acquedotto.

ART. 2. L'appalto sarà aggiudicato col criterio dell'offerta al prezzo più basso, intendendosi per "prezzo più basso" lo spread minore offerto dal concorrente.

L'individuazione della migliore offerta sarà pertanto effettuata in base allo spread da applicare per la determinazione del tasso di interesse passivo relativo al mutuo di cui trattasi.

Tale spread sarà applicato al parametro di riferimento EURIBOR 6/mesi; la miglior offerta sarà quindi quella che offrirà lo spread minore.

ART. 3. Il mutuo viene concesso a tasso fisso, omnicomprendivo di tutte le spese ed i costi sostenuti dall'Istituto di credito erogante, quali a titolo di esempio, spese tecniche, oneri di istruttoria, oneri di stipula contratto, spese notarili, oneri finanziari e accessori, che pertanto rimarranno a carico dell'istituto mutuante.

Il tasso su cui sarà costruito il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sarà ottenuto applicando le condizioni (spread) offerte in sede di gara sul parametro EURIBOR 6/mesi di riferimento rilevato su Il Sole 24 Ore dell'ultimo giorno lavorativo bancario precedente quello di stipula del contratto di mutuo.

ART. 4. Il mutuo viene rispettivamente fatto ed accettato ai patti ed obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di credito in quanto applicabili.

Si fa presente che con la presentazione dell'offerta l'istituto offerente si impegna alla sottoscrizione del contratto di mutuo e alla conseguente erogazione alle condizioni tutte come risultanti dagli atti della gara.

E' esclusa la facoltà per l'istituto mutuante di inserire nel contratto integrazioni e varianti rispetto alle condizioni di gara.

Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni naturali successivi e consecutivi dalla richiesta del Comune di Diano Arentino.

La validità dell'offerta viene stabilita in 90 giorni naturali successivi e consecutivi dal giorno stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

ART. 5. L'ammortamento del mutuo decorre dal 1° giorno utile seguente ad una delle scadenze semestrali indicate (30 giugno, 31 dicembre) nell'anno di erogazione.

Dalla data di stipula del contratto al primo giorno utile l'Istituto erogante applicherà un periodo di preammortamento del mutuo allo stesso tasso indicato all'art. 3.

La somma mutuata verrà somministrata, a richiesta dell'Ente mutuatario, in una unica soluzione.

ART. 6. Il mutuo sarà rimborsato in 10 (dieci) anni in rate semestrali posticipate mediante 20 (venti) rate da versarsi il 30 Giugno e il 31 Dicembre di ogni anno.

Le suddette rate semestrali sono comprensive di una quota capitale e di una quota interessi risultante dal piano di ammortamento. Tale piano di ammortamento sarà allegato al contratto di mutuo e da questo risulterà anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell'ammortamento.

ART. 7. Il mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola delle rate di rimborso del mutuo o qualsiasi altra somma dovuta a termine di contratto, comporterà la facoltà per l'istituto erogante, di procedere alla risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il ritardo rispetto alla relativa scadenza sia superiore ai 90 (novanta) giorni.

In caso di ritardato pagamento delle medesime somme, saranno dovuti all'Istituto mutuante gli interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali per anno. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di intimazione, dal giorno (incluso) in cui avrebbe dovuto essere corrisposta una qualunque somma, spese ed altri accessori, fino al giorno dell'effettivo pagamento (escluso).

ART. 8. Il Comune di Diano Arentino, dietro semplice comunicazione scritta, potrà estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo.

Resta inteso che nessun onere o penale o addebito di sorta potrà essere applicato per l'estinzione anticipata.

Resta fermo che:

-il mutuatario provvederà a corrispondere sul capitale anticipatamente restituito gli interessi maturati dall'ultima scadenza al giorno di pagamento e a pagare gli arretrati che risultassero dovuti, eventuali spese giudiziali sostenute dall'istituto e ogni altra somma di cui, per qualunque titolo, l'istituto risultasse creditore in relazione al mutuo;

-è facoltà dell'istituto mutuante rifiutare estinzioni anticipate parziali che non raggiungano l'ammontare di una annualità di mutuo;

-le eventuali estinzioni anticipate parziali saranno effettuate in concomitanza con la scadenza della rata;

-ogni eventuale restituzione parziale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle semestralità successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

ART. 9. Il mutuatario è altresì obbligato a rimborsare qualunque somma di propria competenza che l'Istituto debba pagare in relazione al presente mutuo a titolo di tasse, imposte, addizionali e tributi di qualsiasi natura e specie che colpiscano l'interesse, il capitale o entrambi, compresa l'imposta sostitutiva.

ART. 10. Il contratto di mutuo dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni naturali successivi e consecutivi dalla richiesta del Comune di Diano Arentino. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Ove nel termine indicato nel suddetto invito, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, sarà considerato decaduto, con facoltà del Comune di Diano Arentino di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11. Comune di Diano Arentino si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi imputabili all'impresa aggiudicataria:

1) frode, inadempimenti di qualsiasi sorta rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

2) cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;

3) intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l'esecuzione dell'appalto;

Nei suddetti casi l'Impresa aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per Comune di Diano Arentino di affidare a

terzi il servizio in danno dell'Impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l'applicazione delle penali nonché il diritto del Comune di Diano Arentino al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute;
4) Nei altri casi eventualmente previsti dalla legge.

ART. 12. Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal presente Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti in materia.

ART. 13. In assenza di accordo fra le parti, prevarrà l'ipotesi più favorevole per la Stazione Appaltante in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

ART. 14. E' vietata cessione di contratto senza l'espressa autorizzazione da parte di questa Stazione Appaltante.

ART. 15. Ai fini del presente contratto, le parti contraenti eleggono domicilio ciascuna presso la rispettiva sede legale.

Per ogni controversia nascente dal contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Imperia, con esclusione del ricorso ad arbitri.